

DANNI DA SANGUE INFETTO E VACCINAZIONI. QUALI TUTELE?

INDENNIZZO L.N.210/1992 E RISARCIMENTO DEL DANNO COMPLESSIVO

La pratica trasfusionale e l'attività di vaccinazione costituiscono, come è noto, due momenti fondamentali nella moderna attività di cura della persona, e tanti benefici hanno portato all'umanità nel suo complesso, consentendo trattamenti sanitari in passato impensabili e debellando malattie a lungo ritenute incurabili e che per secoli hanno afflitto l'uomo.

Può però purtroppo accadere che, a volte, tali pratiche siano foriere di danni a singoli individui, anche di grave e gravissima entità, quali trasmissioni di virus, nel caso delle trasfusioni (si pensi ai virus HIV, HBV e HCV), che, come è risaputo, causano patologie epatiche anche mortali, oppure, nel caso delle vaccinazioni, danni permanenti di varia natura all'organismo, prevalentemente neurologici.

Quali sono dunque i rimedi che l'ordinamento giuridico predispone in favore degli sfortunati che devono affrontare il dramma di tali situazioni?

Una prima tutela è stata prevista con la L.n.210/1992 (e successive modifiche ed integrazioni), la quale dispone una forma di indennizzo in favore dei danneggiati da trasfusioni o vaccinazioni obbligatorie; sostanzialmente una "pensione" che viene corrisposta per tutta la vita al danneggiato che dimostri la sussistenza di nesso causale fra trasfusione (o vaccinazione) ed insorgenza del danno.

Trattasi di una forma di tutela "sociale" riconosciuta dallo Stato, avente pertanto natura assistenziale, e come tale spettante al danneggiato per il solo fatto di aver subito il danno in questione, **senza nessuna necessità di dimostrazione che tale danno sia avvenuto per colpa di qualcuno.**

Nel corso degli anni, però, una attenta attività giurisprudenziale ha affermato il principio, ormai pacificamente accettato, in base al quale tale forma di indennizzo non è sufficiente a risarcire completamente il danno subito, qualora emerga che la trasfusione di sangue infetto o la vaccinazione dannosa sia avvenuta **per responsabilità colposa di qualche soggetto.**

In tal caso, spetta il risarcimento del danno civile nella sua globalità, sia esso di natura patrimoniale (si pensi, ad esempio, alla perdita del lavoro a causa della contratta malattia) o non patrimoniale (quale può essere una lesione temporanea o permanente della propria integrità psico-fisica, o la sofferenza o sconvolgimento della vita derivante dalla morte di un proprio congiunto) secondo i parametri riconducibili ai principi generali di cui agli articoli 2043 e 2059 c.c..

Ecco dunque che, attualmente, può dirsi che gli strumenti di tutela azionabili siano di duplice natura; un primo nucleo costituito dalla forma indennitaria prevista dalla legislazione nazionale per il solo fatto di aver subito il danno - senza nessuna indagine sulle ragioni per cui esso si sia verificato - e che, sostanzialmente, si incentra sulla normativa prevista dalla L.n.210/1992, e poi una tutela più ampia, derivante dai principi generali stabiliti dal codice civile in tema di risarcimento del danno, qualora tale danno sia dipeso da responsabilità altrui, responsabilità che naturalmente deve essere dimostrata da chi la sostiene.

Quali sono i soggetti potenzialmente responsabili di tali danni? Può essere innanzitutto lo Stato, come ormai la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha definitivamente accertato, per non aver correttamente adempiuto agli obblighi di vigilanza e controllo nella importazione e distribuzione del sangue, come drammaticamente avvenuto soprattutto dall'inizio degli anni '60 agli anni '90 del secolo scorso; possono poi essere i centri addetti alla distribuzione del sangue, o le singole strutture sanitarie, qualora abbiano agito con negligenza senza rispettare gli obblighi normativi su di loro gravanti; possono essere infine gli operatori sanitari che materialmente hanno proceduto alla trasfusione o vaccinazione, se la loro attività non sia avvenuta nel rispetto della *ars medica*.

E' opportuno inoltre evidenziare che, dopo un lungo dibattito e pronunciamenti a volte in contrasto fra loro, da ultimo la Cassazione ha definitivamente affermato che indennizzo L.n.210/1992 e risarcimento del danno non si sommano fra loro, ma da quanto spettante a titolo di quest'ultimo può essere detratto l'importo eventuale già percepito come indennizzo (c.d. *compensatio lucri cum damno*); in sostanza, se ad un soggetto danneggiato spetta per risarcimento un valore "1.000", ma costui ha già percepito a titolo di indennizzo un importo, supponiamo, pari a "200", l'effettivo risarcimento a liquidarsi sarà pari a "800".

Con le presenti brevi riflessioni si è inteso focalizzare l'attenzione sugli aspetti generali della materia in questione, che presenta molti profili problematici (si pensi al momento di decorrenza dei termini di prescrizione per l'azione di risarcimento, o di quelli di decadenza per la richiesta di indennizzo, la delimitazione temporale della responsabilità del Ministero, l'inquadrabilità del danno, la prova del nesso causale, tanto per citarne alcuni), per i quali si rimanda a successivi approfondimenti.

Trani, 23.04.2020

Avv.Ferdinando Fanelli